COPIA

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI BEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BRENTA

con sede in BORGO VALSUGANA
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 1

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REG. EU 2016/679

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **NOVE** del mese di **GENNAIO**, alle ore 18.40, presso la sede del Consorzio, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
SCALET SERGIO	X		
PECORARO STEFANO		X	
RATTIN ALBERT		X	
BONVECCHIO MICHELA	X		
DEANESI EMANUELE	X		
MARTINELLI MARCO		X	
MORANDELLI EDI		X	
OFFER DEMIS		X	
PATERNO DINO	X		
PEDROLLI ENRICO	X		
SERAFINI NICOLETTA	X		
ZUGLIANI GIAMPIERO	X		

Assiste il Segretario Consorziale, dott.ssa MARIA COMITE.

Accertata la validità dell'adunanza, il Presidente SERGIO SCALET, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Consiglio Direttivo alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente relaziona:

- il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che prevede, tra gli elementi caratterizzanti ed innovativi, il principio della responsabilizzazione (accountability);

- Il "Responsabile della Protezione dei Dati" (RPD o DPO, Data Privacy Officer) è al centro del nuovo quadro giuridico ed assume un ruolo essenziale e obbligatorio se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica. Qualità, caratteristiche e compiti del RPD sono previsti e disciplinati dagli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento e ben chiariti dalle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate il 13.12.2016 dal gruppo di lavoro "Articolo 29" in materia di protezione dei dati personali, oltre che da diverse, recenti FAQ del Garante per la protezione dei dati personali;

- il RPD può essere una persona fisica dipendente dell'ente o una persona fisica o giuridica esterna all'Ente che assume tale ruolo in base ad un contratto;

- per il biennio 2018 – 2019 lo svolgimento del servizio di "Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)" è stato affidato al Consorzio dei Comuni Trentini;

- visto che il contratto è scaduto il 31.12.2019 è necessario procedere con l'affidamento dell'incarico in argomento;

- vista la proposta di data 13 dicembre 2019, assunta al protocollo del Consorzio in data 19 dicembre 2019 con il n. 1559, pervenuta dallo Studio Gadler S.r.l. con sede a Pergine Valsugana la quale prevede, tra l'altro, una durata triennale dell'incarico dal 01/01/2020 al 31/12/2022 con canone annuo onnicomprensivo di Euro 870,00 + IVA, per una spesa complessiva di Euro 2.610,00 + IVA;

- si propone, quindi, al Consiglio Direttivo di affidare per il triennio 2020-2022 il servizio di "consulenza in materia di privacy con particolare riferimento ai compiti posti in capo alla figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)" allo studio Gadler S.r.l. con sede a Pergine Valsugana;

- si propone, infine, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire fin da subito l'attivazione del servizio RPD;

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Udito il relatore;

Visti gli atti citati nella relazione;

Vista la Legge 959/1953 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto del Consorzio e il Regolamento per l'impiego e l'erogazione del sovracanone per quanto applicabile;

Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 15 del 23 dicembre 2019;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 23 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 15 del 26 settembre 2017;

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 2 bis della medesima, introdotto dall'art. 24, comma 1, della L.P. 27 agosto 1999, n. 3;

Osservato che, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della stessa L.P., trattandosi di contratto di importo inferiore ad € 46.400,00 (importo così aggiornato con determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento n. 1 del 16.01.2018), si può procedere mediante trattativa privata diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;

Rilevata l'opportunità del ricorso a tale modalità di scelta del contraente, caratterizzata dalla massima semplicità procedurale, in considerazione anche di quanto previsto dall'art. 2 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23;

Richiamato il "*Codice di comportamento dei dipendenti*" adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 62 di data 12 novembre 2014, il quale all'art. 2 prevede che i contenuti si applichino, "*per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo …*"

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. sulla proposta di adozione della presente deliberazione:
- dal Segretario consorziale, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, e all'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Con voto unanime espresso per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, allo Studio Gadler S.r.l. – Via Garberi n. 12/a – Pergine Valsugana (TN) - P.IVA: 01839270228, il servizio di "Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui agli articoli 37, 38, 39 del Regolamento Europeo 2016/679 nelle forme e alle condizioni dettagliatamente riportate nell'offerta di data 13.12.2019, assunta al protocollo del Consorzio in data 19 dicembre 2019 con il n. 1559, per una durata triennale dal 01/01/2020 al 31/12/2022 e con un

canone annuo onnicomprensivo di Euro 870,00 + IVA per una spesa complessiva di Euro 2.610,00 + IVA;

2) di impegnare a favore dello Studio Gadler S.r.l. – Via Garberi n. 12/a – Pergine Valsugana (TN) - P.IVA: 01839270228 la spesa complessiva di Euro 3.184,20 relativa alla prestazione in argomento;

3) di imputare la spesa complessiva di Euro 3.184,20 al capitolo 1233/164 del Bilancio 2020-2022 per un importo di Euro 1.061,40 per ciascuno degli esercizi dal 2020 al 2020, dando atto l'obbligazione sarà esigibile entro il 31.12 di ciascuno dei relativi esercizi;

4) di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) di disporre che l'atto negoziale sarà stipulato nelle forme d'uso commerciali mediante scambio di corrispondenza in forma di adesione all'offerta prodotta;

6) di provvedere alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura del servizio ad avvenuta prestazione ed a seguito presentazione di regolare fattura;

7) di dare atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, il fornitore dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai contratti derivanti dal presente atto determina la risoluzione di diritto dei contratti stessi; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: CIG ZC72B74034

8) di precisare che al rapporto instaurato con la suddetta ditta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel "*Codice di comportamento dei dipendenti*", adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 62 di data 12 novembre 2014, e pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio;

9) di dichiarare, con votazione separata che ha dato esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire fin da subito l'attivazione del servizio RPD;

10) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SERGIO SCALET

L' ASSESSORE DESIGNATO

F.to EMANUELE DEANESI

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

Visto e registrato l'impegno di spesa:

Codice	Esercizio	Capitolo	Articolo	Anno cap.	Importo
_____	2020	1233	164	2020	1.061,40
_____	2021	1233	164	2021	1.061,40
_____	2022	1233	164	2022	1.061,40
				Totale Impegni	**3.184,20**

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to PAOLA BRENTARI

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo del Consorzio il **13.01.2020** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo del Consorzio per dieci giorni consecutivi fino al 23.01.2020 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Borgo Valsugana, 24.01.2020

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

Visto e registrato l’impegno di spesa:

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Borgo Valsugana,

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
dott.ssa MARIA COMITE